

Comune di CASTEL DI SANGRO

Provincia di L'AQUILA

## Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 80 del Reg.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Urbana.-

Data 19.6.1978

L'anno millenovecentosettantotto

, il giorno diciannove

del mese di Giugno

alle ore 19,00, nella solita sala delle adunanze consiliari

del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione

straordinaria, che è stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Santucci Aldo	si				
Gasbarro Gino	si				
Scarpitti Melania		si			
D'Agostino Bruno	si				
Riccio Oscar	si				
Taglienti Tommaso	si				
Ricci Nicola	si				
Balzano Glauco	si				
Orsini Salvatore		si			
Ricchiuto Domenico	si				
Gargano Siro Pietro	si				
Putaturo Wladimiro	si				
Catullo Romolo	si				
Buzzelli Luigi	si				
Di Carlo M. Domenica	si				
Facchini Edoardo		si			
D'Angelo Vincenzo	si				
Bruno Nicola	si				
Fiocca Roberto		si			
De Meis Ezio	si				

Assegnati n. 20

In carica n. 20

Presenti n. 16

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Santucci Aldo

nella sua qualità di Sindaco

- Assiste il Segretario Dr. Michele

CIUFFREDA.

- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i

signori :

La seduta è pubblica.

I L P R E S I D E N T E

Illustra la necessità e l'urgenza di approvare il Regolamento di Polizia Urbana e dà lettura dello schema appositamente predisposto.

I L C O N S I G L I O

- È SENTITA la relazione del Presidente;  
AVUTO lettura, articolo per articolo, del Regolamento di Polizia Urbana;  
VISTO che lo stesso risponde alle reali esigenze di questo Comune;  
RITENUTA l'opportunità di approvarlo;  
VISTO l'art. 109 del Regolamento della legge Com.le e Prov.le 12.12.1911, n. 297;  
AD unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di approvare, così come in effetti approva, il Regolamento Comunale di Polizia Urbana composto di n. 44 articoli e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.-

=°=°=°=  
.....

Allegato alla delibera Consiliare n. 80 del 19.6.1978.-

REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DI  
POLIZIA  
URBANA

TITOLO I. - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Scopi del regolamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Incaricati della vigilanza
- Art. 5 - Agenti giurati di società private
- Art. 6 - Operazioni di polizia giudiziaria

TITOLO II. - NORME PARTICOLARI

CAPO I. - DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ANNONARI

- Art. 7 - Rinvio
- Art. 8 - Pubblicità dei prezzi
- Art. 9 - Obbligo di vendita
- Art. 10 - Pesatura della merce

CAPO II. - METE O CALMIERI DEI GENERI ANNONARI DI PRIMA NECESSITA'

- Art. 11 - Rinvio

CAPO III. - DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

- Art. 12 - Portici - Cortili - Scale
- Art. 13 - Divieto di accumulare immondizia
- Art. 14 - Altri divieti
- Art. 15 - Materiali di risulta
- Art. 16 - Conservazione degli edifici
- Art. 17 - Delle canne fumarie
- Art. 18 - Divieto di lordare edifici ed impianti
- Art. 19 - Ornamenti esterni dei fabbricati
- Art. 20 - Dei viali e dei giardini
- Art. 21 - Altri divieti

CAPO IV. - DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

- Art. 22 - Sgombero delle immondizie - Rinvio
- Art. 23 - Sgombero della neve
- Art. 24 - Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli
- Art. 25 - Dell'innaffiamento

CAPO V. - DELLA CIRCOLAZIONE

- Art. 26 - Rinvio
- Art. 27 - Trasporto di strumenti da taglio

CAPO VI. - DEI DIVIETI DI PASSAGGIO DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

- Art. 28 - Divieti di passaggio
- Art. 29 - Transito delle carovane di nomadi
- Art. 30 - Scsta dei nomadi e roulotte
- Art. 31 - Delle fiere e dei mercati

CAPO VII. - DEI BAGNI IN LUOGO PUBBLICO

- Art. 32 - Bagni in luogo pubblico

CAPO VIII. - DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

- Art. 33 - Divieto di tenere animali
- Art. 34 - Animali pericolosi
- Art. 35 - Della tenuta dei cani

CAPO IX. - PREVENZIONE INCENDI

- Art. 36 - Rinvio

CAPO X. - DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

- Art. 37 - Definizione
- Art. 38 - Autorizzazione
- Art. 39 - Orazio per l'esercizio dell'attività rumorose od incomode
- Art. 40 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti
- Art. 41 - Locali di pubblico spettacolo
- Art. 42 - Suono delle campane

TITOLO III. NORME FINALI

- Art. 43 - Entrata in vigore
- Art. 44 - Sanzioni amministrative

Approvazione e pubblicazione  
Controllo

Ripubblicazione

Esecutività - Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'art. 109 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297

ART. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la civile convivenza, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa ad essa convivenza riferibili, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e con lo sviluppo socio-economico della popolazione.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali; nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Urbana.

ART. 4

INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

ART. 5

AGENTI GIURATI DI SOCIETÀ PRIVATE

Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite devo

no cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana.

## ART. 6

### OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavo sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

## TITOLO II.

### NORME PARTICOLARI

#### CAPITOLO I.

#### DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ANNONARI

## ART. 7

La materia trova disciplina nelle seguenti norme:

#### A) DISCIPLINA DEL COMMERCIO:

- Legge 11 giugno 1971, n.426 "Disciplina del commercio";
- D.M. 30 agosto 1971, n.426 "Determinazione delle tabelle merceologiche (G.U. n.224 del 6 settembre 1971);
- D.M. 14 gennaio 1972 (G.U., supplemento ordinario, n.24 del 27.1.72);
- D.M. 28 aprile 1976 (G.U., supplemento ordinario, n.121 dell'8.5.76).

#### B) DISCIPLINA DELL'ORARIO DI VENDITA NEGOZI:

- Legge 28 luglio 1971; n.558, per i negozi;
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616

C) DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

- Legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19.

D) CHIUSURA SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI:

- Legge 1° giugno 1971, n. 425;

E) ORARIO PUBBLICI ESERCIZI:

- Legge 14 ottobre 1974, n. 524, art. 5;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 54 lettera d.

F) COMMERCIO AMBULANTE:

- Legge 19 maggio 1976, n. 398;
- D.M. 15 gennaio 1977 (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1977);
- Circolare Ministeriale 24 giugno 1976, n. 2553/c.

G) DISCIPLINA DELLA VENDITA DELLE CARNI FRESCHE E CONGELATE:

- Legge 4 aprile 1964, n. 171;
- D.L. 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1977, numero 63.

ART. 8

PUBBLICITA' DEI PREZZI

La materia trova disciplina:

- a) nel R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138;
- b) Nella Legge 11 giugno 1971, n. 426 (art. 38);
- c) Nel D.M. 14 gennaio 1972 (G.U., supplemento ordinario n. 24 del 27 gennaio 1972) Art. 55;
- d) Nel D.M. 23 aprile 1976, (G.U., supplemento ordinario n. 121 dell'8 maggio 1976) - Art. 39;
- e) Nell'art. 54, 1° comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 77, n. 616.

ART. 9

OBBLIGO DI VENDITA

I venditori non possono rifiutare la vendita, a pronta cassa, degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita, anche se ne sia loro richiesta una piccola quantità.

Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

Le bilance e le misure che servono alla vendita devono essere mantenute pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare comodamente il peso.

Nel pesare le merci in vendita non si potrà usare carta d'involto se non quando sia richiesta dalla natura della merce; il peso della carta non dovrà eccedere il grammo per ogni decimetro quadrato, fatte salve le norme igieniche sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti.

---

C A P O II.

LETTI O CALIBRI DEI GENERI ANNONARI DI PRIMA NECESSITA'

ART. 11

La materia è oggi compiutamente disciplinata dalla legge e la competenza dei Comuni è stata soppressa con il D.L. 19.5.1930, n.774.

---

C A P O III.

DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

ART. 12

PORTICI - CORTILI - SCALE

E' fatto obbligo ai conduttori di mantenere nella più assoluta nettezza ed in ordine, i portici, i cortili e le scale.

ART. 13

DIVIETO DI ACCUMULARE IMMONDIZIE

E' vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia.

Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

ART. 14

ALTRI DIVIETI

E' vietato:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immon



b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade, dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8 d'inverno e fino alle 7 d'estate;

c) lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;

d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade;

e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;

f) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;

g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;

h) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade.

#### ART. 15

##### MATERIALI DI RISULTA

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.

Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio. E' vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

#### ART. 16

##### CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti che possano lordare il suolo pubblico.

Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

#### ART. 17

##### DELLE CANNE FUMARIE

Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

do le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.

#### ART. 18

##### DIVIETO DI LORDARE EDIFICI ED IMPIANTI

E' vietato lordare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti, ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione; nonchè sui pubblici manufatti e sulle piante.

Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

#### ART. 19

##### ORNAMENTI ESTERNI DEI FABBRICATI

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati al muro. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

#### ART. 20

##### DEI VIALI E DEI GIARDINI

Nei pubblici viali e giardini è vietato:

- Strappare fiori, pestare l'erba ed arrampicarsi sulle piante;
- Bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;
- Danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti.

I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

## ALTRI DIVIETI

Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati. Introdursi fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

Senza speciale permesso è puro vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso o nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria

---

### C A P O IV.

#### DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

##### ART. 22

##### SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE

La materia è compiutamente disciplinata dalla legge 20 marzo 1941 n. 366 modificata con il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, nonché dallo speciale regolamento comunale sulla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

##### ART. 23

##### SGOMBERO DELLA NEVE

In caso di nevicata i proprietari delle case debbono tenere sgombro dal neve uno spazio di almeno m. 1,50 in corrispondenza del proprio muro fronte debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico.

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc., prescrivendone il trasporto in determinati luoghi, od il getto in corsi d'acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti con ordinanza del Sindaco.

E' vietato, sulle vie e piazze pubbliche, lanciare neve e scivolare volutamente sulla neve e sul ghiaccio.

##### ART. 24

##### RIMOZIONE DEL GHIACCIO E DEI GHIACCIOLI

Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccio pendenti dagli oggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo: facen-

dolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

ART. 25

DELL'INNAFFIAMENTO

L'innaffiamento dei vasi dei fiori collocati sui balconi e sulle finestre deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sulla pubblica via.

---

C A P O V.

D E L L A C I R C O L A Z I O N E

ART. 26

La materia è compiutamente disciplinata:

- Dal Codice della strada T.U. 8 dicembre 1933, n.1740, per la parte rimasta in vigore;
- Dal Codice della strada T.U. 15 giugno 1959, n.323;
- Dal regolamento 30 giugno 1959, n.420.

ART. 27

TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti

---

C A P O VI.

DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

ART. 28

DIVIETI DI PASSAGGIO

E' vietato nelle pubbliche vie e piazze:

- a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse
- b) ogni giuoco di palle, bocce, ecc;
- c) lanciare sassi, frutti od altri oggetti anche senza intenzione di offendere;
- d) innalzare palloni, aquiloni, ecc.

## TRANSITO DELLE CAROVANE DI NOMADI

E' fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.

### ART. 30

#### SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES

La sosta dei nomadi o zingazi nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.

In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, individuando, nell'autorizzazione scritta:

- il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.

E' vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

### ART. 31

#### DELLE FIERE E DEI MERCATI

Gli spazi per le fiere ed i mercati saranno destinati con apposita deliberazione consiliare.

---

### C A P O VII.

#### D E I B A G N I I N L U O G O P U B B L I C O

### ART. 32

#### BAGNI IN LUOGO PUBBLICO

Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

---

### C A P O VIII.

#### DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

### ART. 33

#### DIVIETO DI TENERE ANIMALI

Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciare vagare animali bovini, ovini, suini, ecc. Nè animali da cortile.

ART. 34

ANIMALI PERICOLOSI

Tutti gli animali di indole feroce anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

ART. 35

DELLA TENUTA DEI CANI

Ferme restando le disposizioni vigenti sulla tassa (T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175) e tenuta dei cani (T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934, n.1265 e regolamento di Polizia Veterinaria 10 giugno 1955, n.354) è vietato:

- a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani ;
- b) aizzare i cani fra loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;
- c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti;
- d) far vagare cani non muniti di museruola. (Solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

I cani Bulldog e tutti gli altri cani di indole mordace, oltre la prescrizione museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

---

C A P O IX.

P R E V E N Z I O N I I N C E N D I

ART. 36

Salvo quanto è disposto dagli artt. 63 e seguenti del T.U. delle Leggi di P.S., 13 giugno 1931, n.773 ed alle disposizioni del relativo regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (art. 115) nell'abitato non è consentito tenere petrolio, benzina od altri liquidi infiammabili se non nei quantitativi ed alle condizioni stabilite dal D.M. 31 luglio 1934, modi-

## DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODE

### ART. 37

#### DEFINIZIONE

Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori od altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato,

Sono considerate, in ogni caso "incomode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

### ART. 38

#### AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda al Sindaco il quale, sentita la Giunta Municipale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.

Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che: sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

### ART. 39

#### ORARIO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE OD INCOMODE

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 66 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

### ART. 40

#### DIVIETO DI PRODURRE RUMORI E SUONI MOLESTI

Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:

- produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
- tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

### ART. 41

#### LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Nei locali di pubblico spettacolo, (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.)

i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

ART. 42

SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è vietato dalle ore 18 alle ore 7.

E' fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.



T I T O L O III.

N O R M E F I N A L I

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n.530.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonchè tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio dall'Autorità Comunale.

Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'ufficio di segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

ART. 44

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tutte le trasgressioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali saranno accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n.383, con le modifiche apportate dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530.



## APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80, in data 19.6.1978, pubblicata all'albo pretorio il giorno 28.6.1978.

## CONTROLLO

Esaminato dall'organo di controllo nella seduta del 14.7.78  
n. 39 senza rilievi.

## RIPUBBLICAZIONE

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, dal giorno 27.7.1978 al giorno 11.8.1978.

## ESECUTIVITA' - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno 1. Setto 1978

il 1 Setto 1978

Il Segretario Comunale

[Signature]

IL PRESIDENTE

Il Segretario

Il Consigliere Anziano

CASTEL DI SANGRO  
Prot. N. li

Prot. N. li

Della suetesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ~~con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.~~ Tanto su conforme attestazione del ~~nesso Comunale.~~ Il Segretario

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo di mercato oppure dal al e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario

Rilasciata la copia li

8

La suetesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno: oppure: dal al senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, l'annullamento.

Il Segretario

**SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO.**

Affissa all'Albo Pretorio il 8 1978 per 15 gg. consecutivi.

CASTEL DI SANGRO, li 8 IL NESSO COMUNALE

*Bellini Corrado*

REGIONE ABRUZZO - COMITATO DI CONTROLLO  
SEZIONE DI L'AQUILA

Prot. N. 10247  
Prov. N. 66 Adettate in seduta del 11/11/78

Controllato senza rilievi ai sensi di artt. 59 e 60 della legge 10.2.1953 n. 62  
seguono le firme P.C.C. L'Aquila 11/11/78

IL SEGRETARIO GENERALE

*F. J. ...*

Comune di Castel di Sangro

P. C. C.

Castel di Sangro, li 11/11/78